REGIONE VENETO

AZIENDA UNITA' LOCALE SOCIO SANITARIA N. 4

"VENETO ORIENTALE"

PIAZZA DE GASPERI N. 5 - 30027 SAN DONA' DI PIAVE (VE) -

C.F. E P. IVA 02799490277

**CONTRATTO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE DA ESPLETARSI AI SENSI DELL'ART. 7, COMMA 6 DEL D.LGS. 30 MARZO 2001, N. 165.**

In data ..... presso la sede dell'Azienda Unità Locale Socio Sanitaria n. 4 "Veneto Orientale" (leggasi in seguito più brevemente A.U.L.S.S. n. 4) con sede in San Donà di Piave (VE), a seguito della deliberazione del Direttore Generale n. 765 del 13.10.2017;

T R A

l'A.U.L.S.S. n. 4 "Veneto Orientale" (C.F. e P.IVA 02799490277) rappresentata dal Direttore Generale dr. BRAMEZZA Carlo, nato a Treviso il 4 maggio 1967 e domiciliato per la sua carica in Piazza De Gasperi n.5 a San Donà di Piave

E

il dr. AMALFI Vincenzo, nato a il e residente a in via n. – C.F. e P.IVA

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

**1**. L'attività disciplinata dal presente contratto è effettuata ai sensi dell'art. 2222 e seguenti del Codice Civile e dall'art. 7, comma 6, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

**2**. Il dr. Amalfi, in qualità di medico specialista della disciplina di ostetricia e ginecologia, presterà assistenza sanitaria presso l'unità operativa complessa ostetricia e ginecologia del presidio ospedaliero di Portogruaro, svolgendo prevalentemente attività relative al punto nascita e in sala parto, per un massimo complessivo di n. 14 turni mensili di 12 ore per turno, attuabili a chiamata in relazione all'effettivo fabbisogno orario ed alle necessità organizzative delle strutture di riferimento.

L'incarico di collaborazione, salvo recesso anticipato per giusta causa, ha durata massima di sei mesi a decorrere dal 29 novembre 2017, e fatta salva altresì l'anticipata cessazione in relazione alla copertura dei posti vacanti

attraverso reclutamento di personale dipendente.

**3.** Il compenso viene stabilito nell'importo lordo onnicomprensivo pari ad € 600,00 (seicento/00) per turno e verrà riconosciuto in rate mensili posticipate. Mensilmente il collaboratore dovrà presentare relativa fattura e la corresponsione del compenso avverrà in relazione ai turni effettivamente espletati, a seguito di specifica attestazione da parte del direttore dell'unità operativa a cui il professionista afferisce, e ciò in merito alla rispondenza dell'attività prestata rispetto alla programmazione dell'attività contrattualmente stabilita.

**4.** Il contratto può essere revocato su iniziativa di ciascuna delle parti, mediante preavviso di almeno 30 giorni, a mezzo lettera raccomandata A.R. o PEC. In particolare l'A.U.L.S.S. n. 4 si riserva la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto in relazione alla copertura degli organici del personale dipendente.

Al collaboratore che non rispetti detto termine sarà applicata una penale dell'importo pari all'intera somma prevista quale compenso per il periodo di mancato preavviso.

**5.** Il collaboratore svolgerà la propria attività professionale in autonomia seppur, contestualmente, nell'ambito del quadro di indirizzi organizzativi, protocolli e linee guida applicati nell'unità operativa a cui il professionista afferisce.

In ogni caso, l'A.U.L.S.S. n. 4 si riserva la facoltà di interrompere il rapporto a seguito di valutazione negativa dell'operato del collaboratore nonché qualora sopravvenga l'impossibilità allo svolgimento dell'incarico ancorché incolpevole o temporanea, tale da compromettere irrimediabilmente il raggiungimento degli obiettivi previsti.

**6.** Il collaboratore dovrà osservare le norme, estese alla presente tipologia di rapporto, previste dal codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni approvato con deliberazione n. 53 del 31.01.2014, ai sensi dell'art. 54, comma 5, del D.Lgs n. 165/01 e successive modifiche ed integrazioni, dal regolamento sull'utilizzo delle risorse informatiche e telematiche approvato con deliberazione n. 501 del 24.06.2016 e dalla direttiva (prot. n. 32901 del 23.05.2016) in tema di rapporto tra social

network e attività istituzionale. Una copia dei predetti documenti, contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto, viene consegnata al collaboratore e da questo sottoscritta per accettazione.
La violazione degli obblighi derivanti dai predetti codici e regolamenti potrà comportare la risoluzione del rapporto contrattuale da parte dell'azienda anche senza preavviso.

**7.** Le parti dichiarano che il presente contratto non dà luogo ad alcun rapporto di lavoro subordinato.

**8.** Il collaboratore, in qualità di esercente la professione sanitaria che svolga la propria attività all'interno di strutture sanitarie pubbliche in regime libero-professionale, attesta di essere titolare di copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi ai sensi dell'art. 10, comma 2 della Legge n. 24 dell'8 marzo 2017, producendone copia all'A.U.L.S.S. n. 4.

**9.** Per quanto non espressamente previsto e disciplinato dal presente contratto si applicano le disposizioni del Codice Civile in materia.

**10.** La presente scrittura privata redatta in duplice copia ad uso delle parti sarà soggetta a registrazione in caso d'uso a cura ed onere di chi ne fa richiesta.

**11.** Per ogni controversia legale si dichiara la competenza del Foro di Venezia.

**12.** Il collaboratore prende atto che, ai sensi del d.Lgs n. 196/03 e ss., i dati personali forniti saranno trattati esclusivamente per finalità di gestione del presente contratto.

Letto, confermato e sottoscritto.

| IL COLLABORATORE | IL DIRETTORE GENERALE |
|---|---|
| dr. Vincenzo AMALFI | DELL'A.U.L.S.S. N. 4 |
| _____ | dott. Carlo BRAMEZZA |
| | _____ |

**APPENDICE**

Premesso che in data 29.05.2017 era stato stipulato un precedente contratto di collaborazione professionale con il dr. Amalfi di analogo contenuto prestazionale ed economico al presente accordo, e per il quale in appendice allo stesso, veniva oltremodo stabilito quanto segue:

"Il collaboratore e l'Azienda ULSS n. 4 convengono il riconoscimento, sulle prestazioni rese, di una maggiorazione della quota oraria pari a € 10,00 (dieci/00), fino a concorrenza dei soli oneri effettivamente sostenuti per l'espletamento dell'incarico, correlati alle garanzie professionali previste per legge, tenuto conto della particolare rischiosità della disciplina e area in cui si svolgerà l'attività. Tale maggiorazione verrà effettivamente corrisposta a seguito di presentazione di idonea documentazione probatoria";

le parti contraenti precisano che

detta clausola va applicata senza soluzione di continuità e ciò fino a compimento del periodo di vigenza del presente rapporto contrattuale e comunque nel limite complessivo pattuito, rispetto alla predetta maggiorazione oraria, della medesima somma già quantificata in € 6.300,00 (seimilatrecento/00) a copertura degli oneri assicurativi conseguenti al prosieguo dell'attività in atto.

Data …….

IL COLLABORATORE
dr. Vincenzo AMALFI
_____

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'A.U.L.S.S. N. 4
dott. Carlo BRAMEZZA
_____